

Delib.G.R. 16 maggio 2001, n. 482 (1).

Approvazione «Linee guida» per l'assistenza sanitaria agli stranieri non appartenenti alla U.E.

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 11 luglio 2001, n. 34, suppl. ord.

La Giunta regionale

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta del direttore della sanità e servizi sociali;

Preso atto, ai sensi dell'art. 21 del regolamento interno di questa Giunta:

a) del parere di regolarità tecnico-amministrativa e della dichiarazione che l'atto non comporta impegno di spesa resi dal dirigente di servizio competente;

b) del parere di legittimità espresso dal direttore;

Vista la *legge regionale 22 aprile 1997, n. 15* e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

Delibera:

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del direttore, corredati dai pareri di cui all'art. 21 del regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2) di approvare l'allegato A), concernente «Linee guida per l'assistenza sanitaria agli stranieri non appartenenti alla U.E.», quale parte integrante della presente deliberazione;

3) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione;

4) di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'*art. 17, comma 32, della legge 15 maggio 1997, n. 127*.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Approvazione «Linee guida» per l'assistenza sanitaria agli stranieri non appartenenti alla U.E.

La legge 6 marzo 1998, n. 40 ed il successivo regolamento di attuazione n. 286/1998 ed infine, per quanto riguarda l'assistenza sanitaria, la Circ. 24 marzo 2000, n. 5 del Ministero della sanità hanno dotato anche il nostro Paese di una norma che disciplina l'immigrazione e la condizione dello straniero in Italia.

La Direzione regionale sanità e servizi sociali, ha nel frattempo continuato a regolamentare la materia con Delib.G.R. n. 6/1999 e Delib.G.R. n. 695/2000 ed alcune circolari tendenti a rendere omogenea, evitando discrezionalità nell'applicazione delle norme, l'azione delle strutture sanitarie dell'Umbria ed a soddisfare il bisogno della salute della popolazione immigrata.

La Regione Umbria, pertanto, ravvisando la necessità di raggruppare in maniera organica le norme fin qui emanate, ha predisposto delle Linee guida da destinare agli operatori delle ULS e delle Aziende ospedaliere, delle strutture universitarie, degli istituti di ricovero e cura e di quanti (associazioni di volontariato, patronati, associazioni immigrati, etc.) si impegnano per rendere fruibile il diritto alla salute degli stranieri.

Lo scopo di questo documento, quindi, è quello di agevolare il lavoro degli operatori e conseguentemente facilitare allo straniero l'accesso all'assistenza sanitaria, anche nell'ottica di un progressivo processo di integrazione.

Allegato A)

1) ASSISTENZA PER GLI STRANIERI REGOLARMENTE SOGGIORNANTI ISCRITTI AL SSN (art. 34 commi 1 e 2 D.Lgs. 25 luglio 1998, n.286; art. 42 commi 1-2-3-4-5 del D.P.R. n. 394/1999; Circ 24 marzo 2000, n 5 Ministero sanità).

Hanno parità di trattamento con i cittadini italiani, per quanto riguarda l'assistenza sanitaria erogata in Italia, gli stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano richiesto il rinnovo del permesso di soggiorno per:

- attività di lavoro autonomo

- attività di lavoro subordinato/ricerca di lavoro

- iscrizione nelle liste di collocamento

- motivi familiari e ricongiungimento familiare

- asilo politico *

- asilo umanitario → rientrano in questa categoria:

a) coloro che hanno un permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale, ai sensi dell'*art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 286/1998*;

b) i minori di anni 18, ai sensi dell'*art. 19, comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 286/1998*;

c) donne in stato di gravidanza e di puerperio, fino ad un massimo di sei mesi, ai sensi dell'*art. 19 comma 2 lettera d) del D.Lgs. n. 286/1998*;

d) coloro che hanno un permesso di soggiorno per motivi umanitari straordinari, ai sensi dell'*art. 20 comma 1 del D.Lgs. n. 286/1998*;

e) stranieri ospitati in centri di accoglienza, ai sensi dell'*art. 40 comma 1 del D.Lgs. n. 286/1998*

- richiesta di asilo*, sia politico che umanitario (anche ai sensi della Convenzione di Dublino del 15 giugno 1990) fi costoro sono esentati dal pagamento del ticket alla pari dei disoccupati iscritti nelle liste di collocamento.

- attesa adozione

- affidamento

- acquisto della cittadinanza → rientrano in questo caso tutti coloro che hanno presentato domanda per ottenere la cittadinanza italiana

- motivi di salute → rilasciato ai cittadini stranieri che hanno ottenuto una proroga del proprio permesso di soggiorno poiché hanno contratto una malattia o subito un infortunio che non consente loro di lasciare il territorio nazionale.

Tale permesso di soggiorno, in quanto proroga dei permessi di soggiorno che danno diritto all'iscrizione obbligatoria, non deve essere confuso con quello per cure mediche di cui all'*art. 36 del D.Lgs. n. 286/1998*.

In tutti i casi sopracitati l'assistenza si estende anche ai familiari a carico regolarmente soggiornanti.

Il possesso di un permesso di soggiorno per i motivi precedentemente elencati dà diritto all'iscrizione obbligatoria al servizio sanitario pubblico.

Quindi gli stranieri di cui sopra verranno iscritti presso la ULS territorialmente competente del comune in cui hanno eletto la propria residenza o, in mancanza di quest'ultima, la propria dimora.

Qualora la Questura competente subordini il rilascio del permesso stesso all'iscrizione al SSN, le UU.SS.LL., al momento del primo ingresso, procederanno ad iscrivere in forma provvisoria (tre mesi), sulla base di un cedolino rilasciato dalla Questura, i cittadini stranieri che hanno fatto richiesta di soggiorno per i motivi sopra elencati.

Tale iscrizione sarà poi normalizzata al momento della presentazione del permesso di soggiorno e avrà validità, quindi, dalla data di ingresso in Italia fino alla scadenza del permesso stesso.

Pertanto le UU.SS.LL. non dovranno più procedere al rinnovo annuale dell'iscrizione al SSN.

I documenti occorrenti per l'iscrizione sono:

- 1) autocertificazione di residenza oppure, in mancanza di quest'ultima una dichiarazione di effettiva dimora, così come risulta sul permesso di soggiorno;

- 2) permesso di soggiorno in corso di validità o richiesta di rinnovo dello stesso;

3) dichiarazione nella quale lo straniero si impegna a comunicare alla ULS ogni variazione del proprio status.

A questi documenti andranno aggiunti, relativamente alla specificità del caso, i seguenti:

- iscrizione familiari a carico - autocertificazione dello stato, di famiglia; autocertificazione attestante la condizione di familiare a carico ai sensi dell'*art. 4 D.L. 2 luglio 1982, n. 402* convertito in *L. 3 settembre 1982, n. 627*;

- disoccupati - autocertificazione di iscrizione all'ufficio di collocamento.

Per l'iscrizione si può utilizzare:

Il modello 1 per i cittadini stranieri residenti,

Il modello 2 per coloro che non hanno la residenza e dichiarano l'effettiva dimora.

N.B.: Possono avvalersi dell'autocertificazione solamente i cittadini extracomunitari residenti, cioè iscritti negli elenchi anagrafici del comune di appartenenza, ed è limitata agli Stati ed alle qualità personali certificabili e attestabili in Italia.

L'iscrizione al SSN non è dovuta per gli stranieri titolari di un permesso di soggiorno di cui all'*art.27 C1* lettera a, i, q *D.Lgs. n. 286/1998*.

Costoro sono comunque tenuti ad avere una copertura assicurativa per sé e per i propri familiari attraverso la stipula di una polizza con un istituto assicurativo ovvero con l'iscrizione volontaria al SSN dietro pagamento del contributo previsto.

I lavoratori stagionali sono iscritti al SSN per il periodo di validità del permesso di soggiorno.

Assistenza sanitaria all'estero ai cittadini extracomunitari iscritti al SSN.

Gli stranieri iscritti obbligatoriamente al SSN sono, come già affermato precedentemente, equiparati ai cittadini italiani, ma esclusivamente ai fini dell'assistenza sanitaria sul territorio nazionale.

Pertanto, agli stranieri di cui sopra, in caso di trasferimento in paesi dell'Unione europea, la ULS non potrà rilasciare i previsti modelli comunitari (E111, E112-E106 etc.).

Infatti i regolamenti comunitari si applicano ai cittadini comunitari, agli apolidi e ai rifugiati politici, nonché ai loro familiari a carico, anche se di cittadinanza extracomunitaria, purché il titolare del diritto abbia la qualifica di lavoratore.

A) Trasferimento per cure.

In caso di trasferimento all'estero per cure presso centri di altissima specializzazione tali cittadini potranno usufruire dell'assistenza sanitaria esclusivamente in forma indiretta sia nei paesi della U. E. sia in quelli non appartenenti ad essa (*D.M. 3 novembre 1989*).

B) Temporaneo soggiorno in paesi della U.E.

Non è prevista copertura sanitaria. Il modulo E 111 può essere rilasciato solo ai familiari extracomunitari a carico di cittadino italiano lavoratore o pensionato, agli apolidi ed ai rifugiati politici nonché ai loro familiari a carico, purché il titolare del diritto abbia la qualifica di lavoratore.

C) Soggiorno all'estero per motivi di lavoro.

I lavoratori extracomunitari regolarmente iscritti al nostro SSN non possono essere assistiti in forma diretta negli stati membri della U. E.

Pertanto a costoro si applicheranno le disposizioni di cui al *D.P.R. 31 luglio 1980, n. 618* sia che si trovino in paesi della U.E. e quelli non appartenenti ad essa.

Invalidità civile.

Gli stranieri titolari di un permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno o di carta di soggiorno, regolarmente iscritti al SSN, possono presentare domanda di riconoscimento di invalidità civile presso la propria ULS. L'iter burocratico è lo stesso previsto per i cittadini italiani.

*per l'asilo politico e la richiesta di asilo si fa riferimento all'*art. 1 D.L. 30 dicembre 1989, n. 416* convertito nella legge 28 luglio 1990, n. 39 alle Convenzioni di Ginevra del 28 luglio 1951 sui rifugiati politici (ratificata con *L. 24 luglio 1954, n. 722*) e New York del 28 settembre 1954 sugli apolidi (ratificata con *L. 1° febbraio 1962, n. 306*), al Protocollo di New York del 31 gennaio 1967 ed alla Convenzione di Dublino del 15 giugno 1990.

2) ASSISTENZA PER I DETENUTI (*D.Lgs. n. 230/1999*).

A decorrere dal 1° gennaio 2000 tutti i detenuti stranieri sono iscritti al SSN per il periodo di detenzione, siano essi regolari o clandestini.

Sono altresì iscritti al SSN i detenuti in semilibertà o coloro che vengono sottoposti a misure alternative alla pena.

Tali soggetti hanno parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai cittadini liberi.

I detenuti sono esclusi dal pagamento della quota di partecipazione alla spesa (ticket).

3) ISCRIZIONE VOLONTARIA AL SSN (art. 34 commi 3-4-5-67 *D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286*; *art. 42 comma 6 del DPR 394/1999*; *Circ. 24 marzo 2000, n. 5* del Ministero sanità).

A) Gli stranieri in possesso di un permesso di soggiorno di durata superiore a tre mesi e che non rientrano tra coloro che sono di diritto iscritti al SSN, possono chiedere l'iscrizione volontaria, previa corresponsione del contributo dovuto ai sensi del *D.M. 8 ottobre 1986*.

Tale contributo fa riferimento all'anno solare (gennaio - dicembre) e non è frazionabile, quindi non può essere inferiore a L. 750.000.

L'iscrizione volontaria ha scadenza annuale.

I soggetti tenuti alla dichiarazione dei redditi non devono versare il contributo sopra citato di L. 750.000 in quanto, in sede di dichiarazione, hanno già assolto al versamento dell'addizionale regionale all'IRPEF rilevabile dal quadro RV del modello unico.

In tal caso sarà sufficiente presentare alla ULS d'appartenenza, oltre ai documenti richiesti, una copia del quadro RV debitamente compilato.

Non è consentita l'iscrizione dei cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno per cure mediche e per turismo.

L'iscrizione volontaria si estende anche ai familiari a carico.

B) L'iscrizione volontaria può essere altresì richiesta dagli stranieri soggiornanti per motivi di studio e da quelli collocati alla pari, anche se titolari di un permesso di soggiorno di durata inferiore a 3 mesi.

Tali soggetti verseranno, a titolo di partecipazione alla spesa, un contributo forfettario annuale riferito all'anno solare (gennaio - dicembre), non frazionabile, così stabilito:

- Stranieri soggiornanti per motivi di studio
L. 290.000
- Stranieri collocati alla pari
L. 425.000

Tale fattispecie d'iscrizione volontaria non è valida per i familiari a carico.

Pertanto, qualora lo studente o la persona alla pari abbiano al seguito familiari a carico, potranno chiedere l'iscrizione volontaria con il versamento di L. 750.000 per poter garantire la copertura sanitaria anche ai loro familiari.

Poiché il rilascio del permesso di soggiorno è subordinato al possesso di una copertura sanitaria, le UU.LL.SS., al momento del primo ingresso dello straniero in Italia, possono, su richiesta di quest'ultimo e previo versamento del relativo contributo, iscriverlo provvisoriamente al SSN.

L'iscrizione provvisoria consente la copertura delle prestazioni sanitarie urgenti ed essenziali. In seguito alla presentazione alla ULS del permesso di soggiorno, l'iscrizione al SSN esplicherà la propria efficacia ai fini dell'erogazione di tutte le prestazioni sanitarie, alla pari dei cittadini italiani.

I documenti occorrenti per l'iscrizione per i soggetti di cui ai punti A) e B) sono:

- autocertificazione di residenza o dichiarazione di effettiva dimora;
- permesso di soggiorno in corso di validità o richiesta di rinnovo dello stesso;
- ricevuta di versamento della somma dovuta sul c/c 250068 intestato a Regione Umbria.

A questi documenti andranno aggiunti, relativamente alla specificità del caso, i seguenti:

| | |
|------------------------|---|
| studenti | autocertificazione di iscrizione- ne al corso di studio |
| collocati alla pari | dichiarazione del proprio sta- tus di straniero collocato alla pari |

Per l'iscrizione si può utilizzare:

- il mod. 1 per i cittadini stranieri residenti
- il mod. 2 per coloro che non hanno la residenza e dichiarano l'effettiva dimora.

N.B. Possono avvalersi dell'autocertificazione solamente i cittadini extracomunitari residenti, cioè iscritti negli elenchi anagrafici del Comune di appartenenza, ed è limitata agli stati ed alle qualità personali certificabili e attestabili in Italia.

I cittadini extracomunitari che usufruiscono dell'assicurazione volontaria hanno diritto al trasferimento per cure all'estero presso centri di altissima specializzazione di cui al *D.M. 3 novembre 1989*, ovviamente mediante la forma dell'assistenza indiretta (Circ. 24 marzo 2000, n. 5 Ministero della sanità che ratifica la Circ. 12 dicembre 1989, n. 33 dello stesso Ministero).

Per quanto riguarda il rilascio della modulistica CEE, infine, è utile ricordare che le garanzie previste dai regolamenti comunitari si applicano ai cittadini comunitari, agli apolidi e ai rifugiati politici nonché ai loro familiari a carico, anche se di cittadinanza extracomunitaria purché il titolare del diritto abbia la qualifica di lavoratore.

4) ASSISTENZA PER GLI STRANIERI REGOLARMENTE SOGGIORNANTI NON ISCRITTI AL SSN (*art. 35 commi 1 e 2 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n.286; art. 43 comma 1 del D.P.R. n. 394/1999; Circ. 24 marzo 2000, n. 5 del Ministero sanità*).

Gli stranieri in possesso di un permesso di soggiorno non superiore a tre mesi e quindi non iscritti al SSN possono accedere alle prestazioni ed ai servizi offerti dal SSN dietro pagamento delle relative tariffe determinate dalle regioni e province autonome ai sensi dell'*art. 8, commi 5 e 7 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502* e successive modificazioni.

Sono esclusi dal pagamento di tali tariffe gli stranieri muniti di modelli attestanti il diritto all'assistenza sanitaria in base a trattati e accordi internazionali bilaterali sottoscritti dall'Italia con i seguenti Paesi:

Australia Principato di
 Monaco

Tunisia Croazia

Argentina Slovenia

Brasile Jugoslavia

S. Marino Macedonia

Capo Verde Bosnia - Erzegovina

Le convezioni sopra citate non prevedono l'assistenza in forma indiretta.

Pertanto i cittadini di questi Paesi potranno usufruire dell'assistenza gratuita, fatte salve le quote di partecipazione alla spesa, solo dietro presentazione del relativo modello che attesti il diritto all'assistenza.

Per le prestazioni d'urgenza rimaste insolute (riferite a stranieri regolarmente soggiornanti, non iscritti al SSN e dichiaratisi indigenti), le strutture ospedaliere devono richiedere il rimborso alle locali Prefetture, secondo le procedure previste dalla Circ. 6 maggio 1994, n. 739/216/STR del Ministero dell'interno.

5) ASSISTENZA PER GLI STRANIERI TEMPORANEAMENTE PRESENTI NON ISCRITTI AL SSN (art. 35, commi 3-4-5-6, *D.Lgs. n. 286/1998*; *D.P.R. n. 394/1999, art. 43*, commi 2-3-4-5-8 *Delib.G.R. 28 giugno 2000, n. 965 - Prot. n. 1030/2000 Pref. di Perugia - Nota prot. n. 2283/III - 24 febbraio 2000 della Direzione regionale Umbria sanità e servizi sociali*).

Ai cittadini stranieri non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno sono assicurate, presso le strutture pubbliche ed accreditate, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva.

L'assistenza a questi cittadini, qualora privi di risorse economiche sufficienti, viene garantita mediante il rilascio di un tesserino con il codice STP, in base alle modalità previste dalla *Delib.C.R. n. 765/2000* integrazione della *Delib. n. 647/1999*.

Modalità del rilascio del tesserino STP e dati da registrare.

Il tesserino STP può essere rilasciato dalla ULS della dimora del richiedente in caso di ricovero.

Il codice identificativo STP è costituito da 16 caratteri: 3 caratteri per la sigla STP, 6 caratteri identificativi della ULS o Azienda ospedaliera (codice ISTAT), i rimanenti 7 caratteri per il numero progressivo interno. I primi 3 caratteri del codice identificativo ISTAT sono identificativi della Regione, per l'Umbria 100. Tale codice deve essere utilizzato anche per la rendicontazione delle prestazioni effettuate da parte delle strutture pubbliche ai fini del rimborso.

Il rilascio del tesserino STP è subordinato ad una dichiarazione di indigenza rilasciata dallo straniero attraverso la compilazione del modello (es: 1.STP) predisposto dal Ministero della sanità e che rimarrà agli atti della struttura che l'ha emesso.

Le informazioni richieste allo straniero, e registrate presso il registro della ULS sono: cognome, nome, sesso, data di nascita, codice STP, recapito, nazionalità, data di rilascio.

I dati registrati presso la ULS, relativi agli stranieri temporaneamente presenti, devono essere riservati come prevede la vigente normativa sulla privacy e possono essere comunicati solo su mandato ufficiale scritto della Procura della Repubblica.

Le informazioni da registrare sul tesserino sono: cognome, nome, codice STP, data di rilascio, indicazione della ULS di appartenenza.

L'accesso alle strutture sanitarie non può comportare alcun tipo di segnalazione, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con i cittadini italiani.

Caratteristiche del tesserino STP.

Il tesserino STP ha una validità di 6 mesi ed è rinnovabile in caso di permanenza dello straniero sul territorio nazionale.

Il tesserino STP vale in tutte le USL e Aziende ospedaliere della Regione Umbria.

In caso di smarrimento verrà rilasciato un nuovo tesserino con il codice STP precedentemente attribuito (archiviato presso i registri dell'USL).

A chi rilasciare il tesserino STP.

Il tesserino STP deve essere rilasciato agli stranieri temporaneamente presenti, qualora privi di risorse economiche sufficienti, non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno, secondo la normativa vigente, in sintesi senza permesso di soggiorno e quindi non iscrivibili al SSN.

Chi rilascia il tesserino STP.

Il tesserino STP deve essere rilasciato dalle UU.SS.LL di dimora della regione Umbria.

La scelta delle modalità organizzative di rilascio del tesserino STP viene demandata alla direzione delle UU.SS.LL., nel rispetto della loro autonomia.

Modalità di partecipazione alla spesa sanitaria e di esenzione.

Pagamento del ticket.

Le prestazioni di cui all'art. 35 del D.Lgs n. 286/1998 sono erogate gratuitamente, fatte salve le quote di partecipazione alla spesa previste dalla normativa in vigore per gli iscritti al SSN.

Lo straniero temporaneamente presente, iscritto al S.S.N. per 6 mesi rinnovabile, ha la possibilità di usufruire del medico di base e del pediatra di libera scelta.

Esenzione dal pagamento ticket per patologia.

L'esenzione dal pagamento ticket è prevista per tutti gli accertamenti ed i farmaci correlati alle patologie di cui *D.M. 28 maggio 1999, n. 329*.

Gli stranieri temporaneamente presenti, per i quali sia stata accertata una patologia di quelle previste nel *D.M. n. 329/1999*, sono tenuti al possesso del tesserino di esenzione per patologia.

La modalità di rilascio del tesserino di esenzione per patologia segue lo stesso percorso previsto per i cittadini italiani.

Esenzione dal pagamento ticket per gravidanza e I.V.G.

L'esenzione dal pagamento ticket è, inoltre, prevista per tutti gli accertamenti di diagnostica strumentale e di laboratorio e per tutte le altre prestazioni specialistiche ai fini della tutela della

maternità di cui al decreto Ministero della sanità del 10 settembre 1998: «Aggiornamento del decreto ministeriale del 14 aprile 1984 recante: Protocolli di accesso agli esami di laboratorio e di diagnostica strumentale per le donne in stato di gravidanza ed a tutela della maternità».

Le prestazioni in esenzione sono suddivise in 3 allegati: A) per quelle in funzione preconcezionale, B) per quelle di controllo e monitoraggio della gravidanza, C) per quelle di diagnosi prenatale.

Il legislatore ha voluto indicare le settimane di gestazione alle quali sono correlati i singoli accertamenti.

È evidente che alla straniera che si presenta al primo controllo in fase avanzata di gravidanza, verranno prescritti anche gli esami, ritenuti necessari dal medico, che erano previsti per le settimane precedenti e che non sono stati eseguiti. In questi casi, quindi, tali esami sono da considerarsi in esenzione (indicare nella ricetta le settimane di gestazione e che si tratta di un primo controllo).

Le prestazioni specialistiche e l'intervento correlati all'I.V.G. sono in esenzione, a parità dei cittadini iscritti al SSN.

Esenzione dal pagamento ticket per fascia di età.

Sono esentati dal pagamento del ticket i bambini di età inferiore ai 6 anni e gli anziani di età superiore ai 65 anni.

Esenzione da pagamento ticket per interventi di prevenzione.

L'esenzione dal pagamento ticket è infine prevista per prestazioni connesse allo svolgimento di campagne di prevenzione collettiva derivanti da formali autorizzazioni regionali e di quelle derivanti da obblighi di legge o disposte nel prevalente interesse della collettività.

Consultori familiari, - SERT, - DSM.

Gli stranieri temporaneamente presenti possono rivolgersi, alla pari dei cittadini regolarmente iscritti al SSN, a tutte le strutture della ULS ad accesso diretto per problemi riguardanti la tutela della maternità, la tossicodipendenza, il disagio mentale e dell'infanzia.

Laboratori e poliambulatori specialistici.

Gli stranieri temporaneamente presenti possono effettuare le consulenze e gli accertamenti diagnostici presso i laboratori e i poliambulatori specialistici pubblici o privati accreditati, previa presentazione di prescrizione su ricettario regionale.

Strutture ospedaliere.

Ai cittadini stranieri temporaneamente presenti, non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno, sono garantite le «cure ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattie ed infortunio», attestato dal medico di pronto soccorso, guardia medica o del reparto.

Sono quindi assicurate, presso i presidi pubblici o privati accreditati:

- prestazioni di pronto soccorso
- ricoveri urgenti
- ricoveri non urgenti (cure essenziali, continuative)
- ricoveri in regime di day-hospital.

Assistenza farmaceutica.

Le prestazioni farmaceutiche, redatte su ricettario regionale con codice identificativo e timbro «STP», sono ottenibili presso tutte le farmacie regionali convenzionate, alla pari dei cittadini regolarmente iscritti al SSN.

Modalità di rimborso delle prestazioni ospedaliere.

Attualmente le modalità di rimborso delle prestazioni sanitarie lasciate insolute dal cittadino straniero indigente e non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno sono:

1) le prestazioni ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio, erogate tramite il pronto soccorso o in regime di ricovero (compreso il day - hospital), sono rimborsate dal Ministero dell'interno (sono escluse le prestazioni sanitarie riguardanti la gravidanza e la maternità, i minori, gli interventi di profilassi internazionale e le malattie infettive che sono a carico del SSN).

La richiesta di rimborso, in questo caso, sarà inoltrata alle prefetture competenti, in forma anonima, mediante il codice regionale STP, con l'indicazione della diagnosi, del tipo di prestazione erogata e della somma di cui si chiede il rimborso;

2) le prestazioni ospedaliere ambulatoriali o in regime di ricovero ambulatoriali o in regime di ricovero (compreso il day - hospital) riferite alla tutela della gravidanza e della maternità, all'I.V.G., ai minori, ad interventi di profilassi internazionale, alle malattie infettive sono a carico del Fondo sanitario regionale.

6) INGRESSO E SOGGIORNO PER CURE MEDICHE (*art. 36 D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286; art. 44 del D.P.R. n. 394/1999; Circ. 24 marzo 2000, n. 5 del Ministero della sanità*).

Il cittadino extracomunitario che richiede il permesso all'ingresso ed al soggiorno per cure mediche non può essere iscritto al SSN e deve provvedere al pagamento degli oneri relativi alle cure effettuate.

Il permesso di soggiorno deve essere richiesto alla competente rappresentanza diplomatica ed alla questura allegando i seguenti documenti:

- dichiarazione della struttura sanitaria prescelta indicante il tipo di cura e la durata presumibile della stessa,

- attestazione di avvenuto deposito cauzionale di una somma pari al 30 per cento del costo presumibile della cura effettuata in lire italiane, in euro o in dollari statunitensi,

- documentazione attestante la possibilità di pagare integralmente sia le spese sanitarie che quelle di vitto ed alloggio per se e per l'eventuale accompagnatore.

Allegato 1 (2)

(2) L'allegato 1, che si omette, contiene la modulistica relativa alla dichiarazione di indigenza, alla dichiarazione sostitutiva di certificazione, alla dichiarazione di effettiva dimora (per i cittadini extracomunitari regolarmente soggiornati, non residenti) e alla dichiarazione di effettiva dimora per stranieri in attesa di regolarizzazione.

